



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
LICEO SCIENTIFICO STATALE

“P. Farinato”

CON ANNESSA SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

Viale Diaz, 61 – Tel. 0935/26865 - Fax 0935 / 502554 - 94100 ENNA C.M.:ENPS01000R – C.F.: 80000420861
www.liceoscientificofarinato.gov.it -- Email: enps01000r@istruzione.it PEC: enps01000r@pec.istruzione.it

delibera n. 1 del Consiglio di Istituto seduta VERBALE N. 2 del 15 MARZO 2022

Il Consiglio d'Istituto si dota di un regolamento inerente le visite guidate ed i viaggi d'Istruzione in cui si si delibera quanto segue:

REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Premessa

La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. I viaggi di istruzione sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.

Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque assolutamente necessario che il viaggio nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di Classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con linee indicate dal Collegio Docenti. La loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti, con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta.

Riferimenti normativi

D.M. 295/1999

C.M. n.

291/1992

C.M. n.

623/1996

Note del MIUR del 15/7/2002 e del 20/12/2002

Codice Civile art. 2043 - 2047 e 2048;

Regolamento di Istituto e di Disciplina.

Art. 1 Definizione delle iniziative

Tutte le tipologie sono contenute nella normativa di riferimento; nel Regolamento si conviene che esse vengano così sinteticamente indicate:

Viaggi di istruzione: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico-ambientali, economici, artistici, culturali; per i viaggi all'estero obiettivo è anche la conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del paese. Sono compresi i viaggi per la partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro, gli scambi di classe all'estero e gli stages linguistici. Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede.

Visite guidate: si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa e si prefiggono gli obiettivi dei viaggi

d'istruzione. Non comportano alcun pernottamento fuori sede.

Viaggi connessi con attività sportive: si tratta di viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche o verdi, i campi scuola. Possono comportare uno o più pernottamenti.

Art. 2 Commissione Viaggi e Visite di Istruzione

Ha le seguenti competenze: coordina le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite di istruzione, raccordandosi con i CC; formula al CI la proposta del Piano Viaggi e Visite di istruzione; supervisiona le fasi di realizzazione del Piano ed elabora i dati per la valutazione finale. Esamina, di concerto con il DSGA, le offerte economiche e le condizioni presentate dalle Agenzie di Viaggio invitate, in relazione alle richieste formulate dall'Istituzione scolastica, con il coinvolgimento e la collaborazione, ove possibile, della rappresentanza della componente genitori del Consiglio di Istituto.

Art. 3 Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate 1. Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito nel 75% degli studenti frequentanti la classe.

Art. 4 Durata e periodo di effettuazione

1. La durata dei viaggi di istruzione è così fissata:

Classi PRIME e SECONDE: fino a 2 giorni in Italia (con un pernottamento);

Classi TERZE: fino a 3 giorni scolastici; **Classi QUARTE:** fino a 4 giorni scolastici; **Classi QUINTE:** fino a 5 giorni scolastici. Tutte le classi possono optare per la "settimana bianca" o la "settimana verde" con durata fino a 5 giorni; gli scambi di classe all'estero e gli stages linguistici, vista la specifica finalità degli stessi, possono avere una durata fino a 15 giorni.

2. E' opportuno che l'ultimo giorno del viaggio di istruzione coincida con il sabato o giornata prefestiva.

3. Le visite guidate si esauriscano nella giornata.

4. Il periodo massimo complessivo utilizzabile per i viaggi d'istruzione e visite guidate destinate alle classi **non può essere superiore a sei giorni.**

5. I viaggi di istruzione non possono essere effettuati oltre il 30 aprile, e le visite guidate nell'ultimo mese di attività didattica.

6. Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra i tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato.

7. Specifici e motivati progetti in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, sono valutati dal CI.

Art. 5 Docenti accompagnatori

1. Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati dal DS fra i docenti disponibili ad accompagnare appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe.

Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due. In presenza di studenti diversamente abili, il numero dei docenti sarà incrementato di una unità.

2. Durante ogni viaggio è prevista la presenza di un docente con funzione di referente e responsabile dell'organizzazione.

3. Di norma deve essere assicurato l'avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da escludere che uno stesso docente partecipi a più viaggi di istruzione nel corso dell'anno.

4. Il DS può aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, anche di classi diverse da quelle interessate al viaggio d'istruzione, accertate spiccate competenze specifiche.

5. I docenti accompagnatori redigono il programma dettagliato del viaggio o visita fissato dal CC, concordandolo fra loro secondo la modulistica e nei termini previsti, curano il regolare svolgimento, anche attuando le necessarie modifiche dello stesso e, ove necessario, tengono rapporti telefonici con la famiglia

dello studente. Entro 7 giorni dallo svolgimento del viaggio/visita presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del viaggio.

Art. 6 Comportamenti dello studente

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. E' severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni, o sostanze psicotiche e farne uso.

E' d'obbligo:

- sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
- in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera; (vedi in proposito il regolamento di disciplina);
- non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte,
- durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
- la responsabilità degli allievi è personale, pertanto, qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa;
- nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili;
- la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.

Art. 7 Modalità di istruzione dell'attività

1. Le attività, della cui organizzazione è garante il DS, sono regolate da criteri e obiettivi stabiliti dal CD e dai CC, nel rispetto della normativa vigente. Il CD individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte. I CC, sulla base di tali criteri, elaborano le proposte che costituiranno il Piano dei Viaggi da presentare al CI per l'approvazione.
2. La procedura dettagliata è deliberata dal CI ed è depositata presso l'Ufficio di Segreteria incaricato dei Viaggi di istruzione.
3. Il Dirigente Scolastico, in casi particolari e motivati da opportunità di tutela degli studenti e dell'istituto, potrà derogare alle norme previste dal presente regolamento dandone comunicazione al Consiglio d'Istituto.

Art. 8 Costi

1. Le spese di viaggio sono a carico degli studenti. Le spese relative ai docenti accompagnatori eccedenti le gratuità previste e computate secondo la vigente normativa in materia contribuiscono alla formazione del costo del viaggio da coprire con le quote dei partecipanti.
2. I CC, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi.
3. Le famiglie saranno informate prima della adesione del costo massimo del viaggio di istruzione.
4. Contestualmente all'atto della adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di una somma fino al 50% della quota di partecipazione.
5. In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta di rimborso da parte della famiglia, potrà essere predisposto rimborso dell'importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dalla agenzia organizzatrice.
6. L'istituto si fa carico di costi derivanti da trasporto (C.M. 567/96) solo ove essi derivino da visite o viaggi richiesti per la partecipazione di studenti in qualità di rappresentanti dell'istituto ad attività sportive o per la partecipazione ad attività istituzionali.

7. Il consiglio di Istituto può deliberare di attribuire un benefit per gli studenti delle classi quinte che sono in regola con il versamento dei contributi per l'intero percorso di studi

Art. 9 Aggregati alla comitiva

Qualora alla comitiva siano aggregati altri partecipanti a titolo personale (inclusi i genitori degli alunni) le responsabilità della vigilanza su tutti gli studenti e di ogni altro dovere competono esclusivamente agli accompagnatori ufficiali dell'istituto.

Le eventuali persone aggregate non potranno far ricadere sul gruppo nessuna spesa loro imputabile. L'istituto non assume nessuna responsabilità nei confronti degli aggregati per qualunque conseguenza loro derivante dalla adesione al viaggio.

Art. 10 Studenti e docenti non partecipanti

Gli studenti non partecipanti sono tenuti a frequentare le eventuali attività alternative previste dai consigli di classe nel periodo del viaggio e potranno essere temporaneamente aggregati ad altre classi parallele. I docenti non partecipanti e non impegnati nelle attività alternative per gli studenti non partecipanti, rimangono a disposizione in istituto per il loro orario di servizio.